

N. 26906-1 /2026 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Laura Stoppa

nel procedimento camerale *ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.* iscritto al n. R.G. sopra indicato;

promosso da

XXXXXXX, nato in BANGLADESH il 18/07/20xx - **C.U.I. [REDACTED]** -

rappresentato e difeso dall'Avv. MAURO MANUELA, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO, giusta procura in atti;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano

convenuto

visti agli artt. 16 e 17 d.l. n. 100/2026
ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE

con decorrenza dal 12 giugno 2026 trova applicazione il Regolamento (UE) 2024/1348 del 14 maggio 2026 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (c.d. Regolamento procedure). In particolare, l'art. 79 co 3 prevede testualmente che il regolamento "si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026", mentre "le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE".

Il Regolamento procedure disciplina al capo III, sezione V, i "concetti di paese sicuro"; in particolare, l'art. 61 definisce il concetto di paese sicuro nei seguenti termini: "Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento".

La designazione di paese di origine sicuro comporta l'accelerazione della procedura di asilo, trovando applicazione la c.d. procedura accelerata (art. 42 par. 1 lett. e) Regolamento procedure). Il 16 aprile 2025 la Commissione (COM(2025) 186 final) ha previsto anche l'adozione di un elenco comune di paesi di origine sicuri, includendo il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Kosovo, il Marocco e la Tunisia. Nella proposta i paesi candidati all'adesione all'UE (Serbia, Montenegro,

Albania, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Turchia, Ucraina, Moldavia e Georgia) sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non sussistano situazioni di conflitto armato, siano state adottate misure restrittive ai sensi dell'art. 215 TFUE per le azioni del paese, oppure ancora se a più del 20% dei richiedenti protezione cittadini del paese in questione è stata riconosciuta la protezione internazionale.

Il Consiglio ha formalmente adottato in data 23.02.2026 il regolamento (UE) 2026/464 destinato a modificare il regolamento procedure, regolamento (UE) 2024/1348, in relazione all'applicazione dei concetti di "paese di origine sicuro". Il nuovo regolamento contiene una novità importante per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale in materia di paesi di origine sicuri: il considerando 5 di tale regolamento precisa come la designazione di sicurezza "riflette la situazione generale nel paese ed è indipendente dalle circostanze particolari, che possono essere valutate solo al fine di determinare se, in via eccezionale, il concetto di paese di origine sicuro non debba essere applicato in un caso specifico. Di conseguenza, nell'ambito del controllo giurisdizionale nazionale, le prove dettagliate relative alla situazione individuale dei richiedenti che giustificano l'applicabilità del concetto di paese di origine sicuro dovrebbero costituire l'obiettivo principale di tale valutazione. Conformemente ai trattati, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito a eventuali dubbi circa la validità della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione".

Ne deriva che il giudice nazionale investito della questione nell'ambito di un ricorso contro una decisione di primo grado negativa dovrebbe quindi avere come obiettivo principale la valutazione della situazione individuale del ricorrente, non quella generale dello Stato terzo in questione, non potendo procedere alla disapplicazione del regolamento ma solo alla proposizione della questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei casi dubbi.

Ciò posto, tenuto conto che l'operatività del sopra menzionato Regolamento (UE) 2026/464, che già nel titolo enuncia la finalità di modificare il Regolamento (UE) 2024/1348, è all'evidenza connessa all'entrata in vigore di quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 79 co 2 "si applica a decorrere dal 12 giugno 2026";

considerato che il diritto ad una corretta informazione (anche) sulla procedura adottata dall'autorità amministrativa deve essere garantito in ogni fase del procedimento (così Corte di Giustizia dell'Unione Europea, seconda sezione, 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-315/21: § 94) diritto a cui si correla l'obbligo dell'autorità amministrativa da espletarsi quantomeno in fase di colloquio del richiedente asilo;

ritenuto pertanto che, anche in applicazione del principio di certezza del diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - specificazioni del principio generale del giusto processo civile - non possa applicarsi retroattivamente il nuovo Regolamento procedure;

PREMESSO CHE

- il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 28.5.2026;
- previa audizione del ricorrente, con provvedimento emesso in data 5.6.2026, notificato il 12.6.2026, la Commissione territoriale di Milano/Monza, adottata nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis, ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 28-ter co. 1 lett. b) del medesimo D. Lgs;
- il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso in data 18.6.2026 contestando la decisione dell'autorità amministrativa e chiedendo con atto depositato contestualmente la sospensione degli effetti esecutivi del diniego ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa *"quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni"*;

RILEVATO CHE

- la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce invece, ai sensi dell'art. 35-bis co. 3 d.lgs. n. 25/2008, la regola generale),

trova applicazione solo se è stata adottata correttamente già in fase amministrativa la procedura accelerata ¹;

- la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccezione di una porzione del suo territorio, con sentenza del 4 ottobre 2024 ² ha stabilito che *“l'articolo 37 della direttiva 2013/32 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un Paese terzo possa essere designato come Paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva”*;

CONSIDERATO CHE

- la Corte di giustizia dell'Unione europea, decidendo sull'ulteriore questione pregiudiziale inerente nello specifico la compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccezione di alcune categorie soggettive, si è pronunciata con sentenza del 1° agosto 2025 ³ stabilendo che *“l'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva”*;

- nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato, in particolare, che *“Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:*

– *lo Stato membro, che designa un Paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale Paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;*

– *il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come Paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”.*

RILEVATO ALTRESI' CHE

- l'odierno ricorrente proviene dal Bangladesh;

- già la “*scheda Paese*” elaborata per il Bangladesh dalla competente Direzione generale del MAECI (comprensiva delle osservazioni della Commissione Nazionale per l'Asilo) rimessa al Ministro con l' “*Appunto*” n. 1311 6/05/2024 0056895-I del 6/05/2024 menzionato nelle premesse del decreto interministeriale d.m. 7 maggio 2024 che aveva designato il Bangladesh (e altri 21 Paesi extra UE di origine) come sicuri⁴, concludeva nel senso che dalla valutazione di sicurezza del Paese sono escluse le persone di orientamento non eterosessuale, le vittime di violenza di genere (incluse le donne

¹ Così, da ultimo, Cass. S.U. sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02).

² [GC], C-406/22.

³ [GC], nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24;

⁴ Designazione ora effettuata, per 19 Paesi di origine, dall'art. 2-bis co. 1° d.lgs. n. 25/2008 come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024.

assoggettate a mutilazioni genitali), le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di crimini di natura politica e i condannati a morte;

- la relazione ministeriale inviata al Parlamento il 1° aprile 2025 di aggiornamento della situazione dei 19 Paesi di origine designati come sicuri dall'art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008, ha ribadito che *“Le persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali o altre minoranze sessuali (LGBTQI+) sono soggette a violenze, leggi discriminatorie e molestie da parte della polizia⁵. Alcuni parlamentari hanno presentato un progetto di legge denominato “Anti-Discrimination Bill” (Legge contro la discriminazione) nell’aprile 2022. La Sezione 3 della proposta di legge riconoscerebbe la discriminazione nei confronti delle “persone di terzo genere”. Il progetto, qualora approvato, non renderebbe formalmente la discriminazione un reato punibile, ma stabilirebbe una procedura per consentire ai cittadini di segnalare atti discriminatori. Impedire alle persone di acquistare o vendere beni e servizi sarebbe riconosciuto come discriminazione in base a tale legge⁶.*

- I rapporti fra persone dello stesso sesso in Bangladesh sono criminalizzati all’articolo 377 del codice penale che li denomina reati contro natura⁷;

RITENUTO PERTANTO

- che la situazione sopra descritta, comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di intere categorie di cittadini, con particolare riferimento alle persone omosessuali, è tale da imporre la disapplicazione dell'art. 2-bis co. 1° d.lgs. n. 25/2008 -per contrasto con l'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva- nella parte in cui designa anche il Bangladesh quale Paese di origine sicuro;

- che non potesse pertanto applicarsi nel caso di specie la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 che da quella designazione trae fondamento, e che debba quindi ritenersi ripristinata nella fattispecie la procedura ordinaria, con conseguente sospensione *ex lege* del provvedimento impugnato e, per quanto occorrer possa, riespansione a trenta giorni del termine di impugnazione,

P. Q. M.

Il Tribunale

dichiara sospesi ex lege gli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.

Si comunichi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35-bis comma 4 d.lgs. 25/2008.

Milano, 11/09/2026

Il Giudice

dott.ssa Francesca Laura Stoppa

⁵ UN Women, Gender equality brief, aprile 2024, p. 2, https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/202404/bd-c836-gender-equality-brief_bangladesh_2024.pdf

⁶ ILGA, database, Bangladesh, 2024, <https://database.ilga.org/bangladesh-lgbti>

⁷ *“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with [imprisonment] for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine”.*